



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 316 del 2021, proposto da Alberto Perino, Mario Cavargna Bontosi, Ezio Bertok, Sonia Gesnelli, Sandra Dema, Margherita Loredana Pistol, Emilia Cantore, Lallo Augusto De Giosa, Giuseppina Laura Piazza, Giulia Ferro, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Mollo, Alessandro Guglielmino, Luca Pigozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima, in Torino, via Morghen 28;

contro

Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s. (Telt), rappresentata e difesa dagli avvocati Vilma Aliberti, Riccardo Ludogoroff, Mario Sandretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

Renato Ramello non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto di esproprio emesso ai sensi dell'art.22, comma 1, del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. dalla società Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.s., ente espropriante, relativo al terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Chiomonte, Foglio n.15, mappale 580, notificato a signori Alberto Perino, Mario Cavargna Bontosi, Ezio Bertok e Sonia Gesnelli nelle date dal 9 febbraio 2021 al 1 marzo 2021 e non notificato ai signori Sandra Dema, Margherita Loredana Pistol, Emilia Cantore, Lallo Augusto De Giosa, Giuseppina Laura Piazza e Giulia Ferro;
- del Decreto di esproprio emesso ai sensi dell'art.22, comma 1, del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. dalla società Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.s., ente espropriante, relativo al terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Chiomonte, Foglio n.15, mappale 860, notificato ai signori Alberto Perino e Mario Cavargna Bontosi, rispettivamente, in data 9 e 12 febbraio 2021;
- dell'Ordinanza di occupazione temporanea emessa ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. dalla società Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.s., ente espropriante, relativa al terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Chiomonte, Foglio n.15, mappale 861, notificato a signori Alberto Perino e Mario Cavargna Bontosi, rispettivamente, in data 9 e 12 febbraio 2021;
- degli atti di immissione nel possesso, in favore della società Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.s., dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Chiomonte, Foglio n.15, mappali 580, 860 e 861, relativi ai ricorrenti a cui sono stati notificati i decreti di esproprio e l'ordinanza di occupazione temporanea;
- nonché, degli atti tutti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali e, comunque, connessi con gli anzidetti atti, ivi compreso, ove occorra e per quanto di ragione, il Decreto Ministeriale n.35, del 16 febbraio 2016, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale la società Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.s. è stata delegata, ai sensi dell'art.6, comma 8 del D.P.R. n.327/2001, ad

emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s. (Telt) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I sig.ri Alberto Perino, Mario Cavargna Bontosi, Ezio Bertok, Sonia Gesnelli, Sandra Dema, Margherita Loredana Pistol, Emilia Cantore, Lallo Augusto De Giosa, Giuseppina Laura Piazza e Giulia Ferro sono proprietari, ognuno per una determinata quota, di terreni - censiti nel Catasto Terreni del Comune di Chiomonte al Foglio n. 15, ai mappali 580, 860 e 861 - ricompresi nel Progetto definitivo della "Nuova linea ferroviaria Torino - Lione – Sezione internazionale – Parte comune italo francese – Sezione transfrontaliera: tratta in territorio italiano", approvato con la delibera del CIPE n. 19 del 20 febbraio 2015 e successivamente oggetto di variante approvata con le delibere del CIPE n. 30/2018 e n. 39/2018.

Con il ricorso in epigrafe hanno domandato l'annullamento dei decreti di esproprio e dell'ordinanza di occupazione temporanea dei loro terreni, adottati dalla Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s. (TELT), degli atti di immissione nel possesso, in favore della TELT, dei tre terreni e del Decreto Ministeriale n.35, del 16 febbraio 2016, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale la TELT s.a.s. è stata delegata, ai sensi dell'art.6, comma 8 del D.P.R. n.327/2001, ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo.

Si è costituita in giudizio la società Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.s, deducendo, oltre all'infondatezza nel merito del ricorso, l'inammissibilità e l'irricevibilità del

ricorso.

Si è costituito in giudizio anche il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nella causa.

All'udienza pubblica del 5 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Si può prescindere dall'esame le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti, stante l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

Con il primo mezzo di gravame, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità dei decreti di esproprio e dell'ordinanza di occupazione temporanea qui impugnati perché avrebbero disposto, rispettivamente, l'espropriazione e l'occupazione temporanea di particelle di terreno non più soggette a vincolo a seguito delle modifiche apportate, in sede di progettazione esecutiva, al progetto definitivo dell'opera. In particolare, i decreti disporrebbero l'espropriazione degli interi mappali n. 580 e 860 (ex mappale 31), mentre il piano particellare di esproprio approvato con il progetto esecutivo stabilirebbe, per dette particelle, rispettivamente, l'espropriazione di soli 78 mq e nessun vincolo espropriativo. Allo stesso modo, risulterebbe illegittima l'ordinanza di occupazione temporanea del mappale n. 861 (ex mappale 31), poiché, anche in questo caso, con il progetto esecutivo sarebbe stato rimosso ogni vincolo gravante su tale area. Secondo la tesi sostenuta da parte ricorrente, quindi, il progetto esecutivo dovrebbe considerarsi prevalente rispetto a quello definitivo, in quanto importa meno sacrifici agli interessi della parte privata.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente, per migliore comprensione delle questioni in esame, è opportuno ricostruire sinteticamente l'iter della progettazione dell'opera e, quindi, della correlata individuazione delle aree soggette ad esproprio.

Con la Delibera CIPE n. 19/2015, avente ad oggetto "*Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nuova linea ferroviaria Torino Lione (NLTL) Sezione internazionale: Parte comune italo-francese: Sezione transfrontaliera: Parte in territorio italiano CUP C11J05000030001. Approvazione progetto definitivo*" è stato approvato il progetto definitivo di prima

fase della tratta italiana - sezione transfrontaliera che includeva, tra le diverse opere, anche la realizzazione dei lavori “*Svincolo di Chiomonte in fase di cantiere*”. Con riferimento alle aree menzionate dai ricorrenti, in particolare, si prevedeva l’occupazione temporanea di 37 mq della particella 580 e nulla si disponeva per le particelle 860 e 861.

In attuazione della prescrizione n. 235 della Delibera CIPE n. 19/2015 (relativa allo “*Studio di una ottimizzazione della cantierizzazione*”) – che richiedeva di studiare, in sede di progettazione, una localizzazione alternativa dei cantieri in funzione delle esigenze di sicurezza delle persone e tenuto conto delle esigenze operative dei lavori – TELT ha predisposto una variante parziale, con conseguenti differenti occupazioni rispetto al progetto definitivo originario. Con le Delibere CIPE n. 30/2018 e n. 39/2018 è stata approvata tale variante per la diversa localizzazione dei cantieri, a partire dal quello di Chiomonte (c.d. variante di cantierizzazione), il cui piano particellare prevedeva non più l’occupazione temporanea di 37 mq, ma l’occupazione definitiva dell’intera particella 580, nonché l’espropriazione parziale della particella 860 e l’occupazione temporanea della 861, prima non contemplate tra quelle interessate dalla procedura.

Successivamente è stato predisposto un autonomo progetto esecutivo in variante dello “*Svincolo di Chiomonte in fase di cantiere*”, nell’ambito del quale è stata prevista, con riferimento alla particella 580, l’occupazione definitiva di 78 mq e l’occupazione temporanea di mq. 117, nulla precisandosi rispetto alle particelle 860 e 861. Tale progetto esecutivo è stato approvato in data 16.3.2020 con determina di TELT prot 63/TELT_IO/11/TEC/20, dopo i pareri delle Amministrazioni di competenza.

L’apparente discrasia tra i provvedimenti impugnati, che dispongono l’espropriazione delle intere particelle 580 e 860, nonché l’occupazione temporanea della 861 (come da Delibere CIPE n. 30 e 39 del 2018), e il progetto esecutivo in variante dello svincolo di Chiomonte, che prevede l’occupazione in parte definitiva

e in parte temporanea della particella 580 e nulla stabilisce per le 860 e 861, ben si spiega alla luce dell'iter progettuale sopra sintetizzato. Difatti, il "progetto esecutivo" cui i ricorrenti fanno riferimento è relativo alla realizzazione dello svincolo stradale di Chiomonte ed è funzionale a tale opera, contenendo, pertanto, solo l'indicazione delle aree oggetto di occupazione che sono necessarie alla sua materiale esecuzione. Ciò non implica, tuttavia, che il progetto esecutivo in questione superi i contenuti della progettazione definitiva e della successiva variante o travolga, facendole venir meno, le disposizioni ivi contenute in merito all'individuazione delle aree da espropriare.

Tant'è che i decreti di esproprio notificati ai ricorrenti recano menzione, nella "*Tabella di riferimento progetti di pubblica utilità*", dello specifico progetto – quello definitivo di cui alla delibera CIPE 19/2015; quello in variante ex delibere CIPE nn. 30 e 39 del 2018 e il progetto esecutivo della Svincolo di Chiomonte – nell'ambito del quale è contemplata l'occupazione di ciascuna particella. La particella 580 è correlata a tutti e tre i progetti sopra citati, mentre le 860 e 861 al progetto definitivo in variante di cui alle citate delibere CIPE nn. 30 e 39 del 2018. La circostanza che le particelle 860 e 861 non siano state menzionate nell'ambito del progetto esecutivo dello Svincolo di Chiomonte e, dunque, neppure interessate da occupazioni, non significa, pertanto, che i relativi terreni siano stati completamente svincolati, ma piuttosto che dette aree non sono interessate dai lavori di realizzazione del citato svincolo e saranno oggetto di occupazione nell'ambito di altro progetto esecutivo.

In questa prospettiva, l'affermazione dei ricorrenti secondo cui la progettazione esecutiva dovrebbe prevalere sui contenuti di quella definitiva, non risulta rilevante né idonea a supportare la censura in esame. Difatti, se anche in astratto si può concordare con tale conclusione, nel caso concreto il progetto esecutivo riguarda uno specifico intervento costruttivo, cioè lo svincolo stradale di Chiomonte, che si colloca su una più vasta area interessata dalla progettazione definitiva (e definitiva in variante) dell'opera nel suo complesso: i progetti in questione, pertanto, sono

legati da un rapporto di integrazione reciproca e non di successione cronologica.

Peraltro, sotto il profilo temporale, sebbene il progetto esecutivo dello Svincolo di Chiomonte sia stato l'ultimo atto approvato (in data 16.03.2020), i suoi contenuti sono stati definiti in un momento anteriore, considerando che lo stesso è stato inoltrato alle amministrazioni competenti in data 27 luglio 2018 per i pareri di legge e, quindi, prima dell'efficacia del progetto definitivo della variante a seguito della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 10.8.2018, delle Delibere CIPE nn. 30 e 39 del 2018.

La censura è dunque infondata.

Sempre nel contesto del primo motivo, si afferma che la modifica del piano particellare di esproprio introdotta dal progetto esecutivo rappresenterebbe una razionalizzazione dell'intervento, tale da ridurre i costi in termini economici e di sacrificio dei diritti reali dei ricorrenti. Peraltro, i mappali nn. 580, 860, 835 e 836 non costituirebbero sedime dell'opera, essendo destinati unicamente alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale.

L'argomentazione non ha fondamento, poiché le opere di sistemazione ambientale fanno parte del progetto e sono collegate, sul piano tecnico-costruttivo, ai previsti lavori, non sussistendo alcuna ragione tecnica o giuridica – né tantomeno essendo essa allegata dai ricorrenti – per prospettare lo scorporo di tale attività e la sua separata valorizzazione.

Sotto altro profilo, i ricorrenti hanno affermato che i decreti con i quali è stato disposto l'esproprio e l'ordinanza di occupazione temporanea sarebbero viziati anche da insufficiente istruttoria e difetto di motivazione, poiché non conterebbero indicazione delle ragioni per cui i vincoli ivi imposti siano stati riferiti ad aree ulteriori e diverse da quelle previste nel progetto esecutivo, potendo quest'ultimo introdurre rispetto al definitivo solo varianti capaci di ottimizzare e ridurre il sacrificio del privato.

Le argomentazioni che precedono valgono a smentire anche detto profilo di

censura, non essendo necessaria l'esternazione di particolari motivazioni in ordine ai contenuti dei provvedimenti impugnati.

Il motivo, pertanto, deve essere complessivamente respinto in quanto infondato.

Con il secondo motivo viene dedotta l'illegittimità dei decreti di esproprio e dell'ordinanza di occupazione temporanea per violazione dell'articolo 23 d.P.R. 327/2001, dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 42 Costituzione: gli atti non sarebbero stati notificati ad alcuni comproprietari dei terreni (le sig.re Giuseppina Laura Piazza e Laura Ferro) e ai coniugi in comunione dei beni di alcuni dei comproprietari (i sig.ri Sandra Dema, Margherita Loredana Pistol, Emilia Cantore, Lallo Augusto De Giosa). Ciò determinerebbe il mancato spossessamento di tutti i comproprietari e, conseguentemente, il mancato perfezionamento dell'immissione nel possesso in favore dell'autorità espropriante.

Il motivo è infondato.

È sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui "la mancata notifica al proprietario del decreto di esproprio non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo che legittimi il proprietario stesso ad invocare l'illiceità dell'occupazione del fondo, ma comporta soltanto che quest'ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima, impedendone il decorso; infatti, l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia del decreto anzidetto, indipendentemente dalla sua successiva notificazione; inoltre detto decreto ha natura di atto non recettizio, per cui la sua comunicazione non è né elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima" (Consiglio di Stato sez. IV, 28/07/2016, n.3417; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. IV, 27/07/2017, n. 3730; TAR Piemonte, sent. n. 99/2019 e n. 1442/2016; T.A.R. , Catanzaro , sez. I , 25/01/2021 , n. 150; T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 17/10/2016, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 21/06/2018, n. 1304; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 01/06/2017, n. 190; TAR Sicilia - Palermo, Sez. III, 15 ottobre 2019; TAR Lazio - Roma, Sez. II, 17 dicembre 2018, n. 12255).

Le mancate notifiche dei decreti di esproprio non inficiano, pertanto, la legittimità della procedura espropriativa.

La medesima conclusione vale anche per l'ordinanza che ha disposto l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, ai sensi dell'art. 49, d.P.R. n. 327/2001: deve, invero, ritenersi che la mancata notificazione non comporti l'illegittimità dell'ordinanza stessa, essendo la notifica solo una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, con la conseguenza che la mancata sua notificazione è rilevante soltanto ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione dell'atto (cfr., analogamente, Cons. di St., sez. IV, 24 novembre 2014 n. 5802 e 15 luglio 2013 n. 3861).

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per: violazione dell'art.24 del D.P.R. n.327/2001, degli artt. 42, comma 3 e 97, comma 2 Cost. e all'art.1 della Legge n.241/1990, eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, ingiustizia manifesta. Le procedure e le modalità operative con le quali la società TELT ha organizzato i sopralluoghi sui mappali interessati dalla procedura espropriativa avrebbero determinato l'impossibilità per taluni proprietari convocati di procedere effettivamente e regolarmente al sopralluogo stesso in quanto:

- la TELT ha convocato tutti i comproprietari ad un varco ubicato a circa 1.600 metri di distanza dai terreni oggetto del sopralluogo, nonostante vi sarebbe stata la concreta possibilità di accedere ai terreni più agevolmente attraverso una strada di libera circolazione;
- ai comproprietari che giungevano presso il varco, presidiato da forze dell'ordine, sarebbe stato impedito di proseguire oltre con automezzi propri: hanno potuto raggiungere i propri terreni o proseguendo a piedi, ovvero utilizzando un pulmino messo a disposizione dalla TELT;
- a fare data dal 2 marzo 2021, anche il transito a piedi è stato vietato per ragioni di

sicurezza - legate al rischio di investimento per la circolazione sulle piste di cantiere dei mezzi operativi - divenendo così l'utilizzo del pulmino l'unica modalità ammessa per il raggiungimento dei terreni: l'esercizio del diritto dei comproprietari è stato subordinato alle esigenze del cantiere;

- la Telt avrebbe illegittimamente negato alla ricorrente Sonia Gesnelli – la quale, in un periodo in cui la Regione Piemonte era collocata in zona rossa per l'emergenza pandemica da Covid 19, si è rifiutata di utilizzare il pulmino volendo evitare il rischio di contagio, essendo madre di una bambina affetta da una patologia respiratoria cronica - la possibilità di raggiungere a piedi il proprio terreno, impedendole di effettuare il sopralluogo.

Il motivo è infondato.

Le modalità operative predisposte dalla società TELT per lo svolgimento delle procedure di sopralluogo non sono affette dai vizi dedotti: le limitazioni previste devono ritenersi giustificate sia dall'elevato numero di proprietari coinvolti (oltre 1000) che dal sussistere di rischi per l'ordine e la sicurezza pubblici (puntualmente indicati nell'ordinanza adottata dal Prefetto di Torino, in data 20.2.2021, per disciplinare le modalità di accesso alle aree).

Esse hanno comunque garantito ai proprietari di accedere ai terreni, di partecipare alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione e di formulare osservazioni, in conformità a previsto dall'articolo 24, comma 3, del d.P.R. 327/2001, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio dalla TELT (doc. nn. 21 e ss.).

Né, a fronte di quanto replicato dalla Telt circa la previsione di un servizio navetta, con furgoni sanificati ad ogni passaggio e con capienza ridotta a due passeggeri, nel rispetto delle disposizioni per il contrasto al Covid 19 – fatto che non è stato contestato dai ricorrenti – può affermarsi che la società abbia illegittimamente impedito alla sig.ra Sonia Gesnelli di effettuare il sopralluogo.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti hanno contestato, sotto plurimi profili, l'erronea apposizione dei termini di confine dei terreni oggetto di espropriazione:

poiché la TELT non avrebbe consentito ai ricorrenti di verificare il reale stato di consistenza dei propri terreni la procedura espropriativa sarebbe illegittima per violazione dell'articolo 24, D.P.R. 327/2001, eccesso di potere per falsità dei presupposti, carenza di istruttoria e sviamento.

La censura è infondata.

Come si è sopra affermato, deve escludersi che vi sia stata una violazione dell'articolo 24 d.P.R. 327/2001, in quanto, come attestato dai verbali depositati in giudizio dalla Telt, ai ricorrenti è stata data la possibilità di effettuare i sopralluoghi e di verificare lo stato di consistenza dei terreni.

Come condivisibilmente obiettato dalla società resistente, l'esistenza di eventuali scostamenti nei termini di apposizione dei confini tra i terreni interessati dall'espropriazione o dall'occupazione temporanea non va a determinare una illegittimità della procedura espropriativa ma, può, se del caso, assumere rilievo in sede di determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione.

Con il quinto mezzo di gravame, i ricorrenti hanno lamentato che la TELT, quale autorità delegata all'espletamento delle attività necessarie al procedimento espropriativo, avrebbe ricevuto dal Ministero una sorta di "delega in bianco", di contenuto assolutamente indeterminato. Inoltre, la società resistente avrebbe a sua volta delegato a un soggetto terzo tutte le attività, anche istruttorie, relative all'espropriazione, avvalendosi di una possibilità di subdelega non prevista dal Decreto Ministeriale n. 35/2016, né dall'art. 6, comma 8 D.P.R. n. 327/2001.

Il motivo è infondato.

L'articolo 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, stabilisce che *“se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui*

sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie”.

La delega rilasciata alla TELT con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 35/2016 è coerente con le indicazioni della citata disposizione normativa, né può dirsi “generica” quanto alla definizione dell’ambito di operatività della stessa. Difatti, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, nel citato Decreto ministeriale il contenuto della delega risulta chiaramente delineato all’articolo 1, a mente del quale *“la Società TELT è delegata, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 2001, n. 327, ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, nonché ad espletare tutte le attività previste, al riguardo, dal medesimo decreto n. 327/2001, necessarie alla realizzazione dell’opera di cui all’articolo 2, lettera b) dell’Accordo concluso in data 30 gennaio 2012, tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Francese, per la parte in territorio italiano. (...)”.*

Ora, l’individuazione dell’ambito di operatività della delega non si traduce nella limitazione della stessa al compimento di uno o più atti specificamente predeterminati, né si esaurisce nell’elencazione degli specifici poteri e compiti assegnati al delegato. Nella fattispecie, peraltro, è lo stesso art. 6, comma 8 sopra richiamato a stabilire che l’amministrazione titolare del potere espropriativo – qui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – possa delegare anche “in tutto”, e non solo “in parte”, l’esercizio dei poteri espropriativi che gli sono riconosciuti per legge. Del resto, non potrebbe essere diversamente nel caso di specie, considerata la natura e la complessità dell’infrastruttura da realizzare, rispetto alla quale non risulta ipotizzabile la predeterminazione a priori degli atti oggetto della delega.

Quanto alla circostanza che la TELT avrebbe “subdelegato” ad altri il compimento *“di attività anche istruttorie, relative all’espropriazione”*, lo stesso articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 prevede espressamente la facoltà, per i soggetti delegati, di avvalersi di terzi ai fini delle attività necessarie all’espletamento delle

proprie funzioni, con conseguente infondatezza, anche sotto questo profilo, della censura esaminata.

Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti hanno contestato che la procedura espropriativa intrapresa dalla TELT sarebbe illegittima per violazione della Direttiva Europea 97/11/CE del 3 marzo 1997, che modifica la Direttiva Europea 85/337/CEE, prevedendo all'art.1 che: *“Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente. Detti progetti sono definiti dall'articolo 4”*.

Ad avviso dei ricorrenti la valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto precedere il rilascio dell'autorizzazione di progetti che, per la loro natura, dimensioni e ubicazione, comportano un notevole impatto ambientale.

Nel caso di specie, invece, l'avviso di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, tanto del progetto definitivo (di cui alla Delibera CIPE n. 19/2015) quanto del progetto di variante (in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della Delibera CIPE n. 19/2015), sarebbe avvenuto contestualmente all'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio: poiché l'espropriazione finalizzata alla realizzazione dell'intervento presupporrebbe necessariamente che lo stesso sia già stato valutato positivamente sotto il profilo della compatibilità ambientale, l'intera procedura sarebbe illegittima.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio dedotto - volto a censurare la contestualità del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di variante - ove sussistente, andrebbe a inficiare la delibera del CIPE n. 19/2015 e le deliberazioni del CIPE n. 30 e n. 39 del 2018, con cui è stato approvato il progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione n. 235

della deliberazione CIPE n. 19/2015, *“anche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità e della compatibilità ambientale dell’opera”*.

La censura, proposta esclusivamente nei confronti dei decreti di esproprio e dell’ordinanza che dispone l’occupazione temporanea, essendo afferente ad atti pregressi della procedura espropriativa che non costituiscono oggetto del presente giudizio e che sono oramai inoppugnabili e definitivi, è inammissibile (cfr. analogamente T.A.R. Piemonte, sez. II, 24/08/2017, n.1026; T.A.R. Napoli, sez. V, 08 luglio 2009 n. 3788 T.A.R. Cagliari sez. II 07 settembre 2010 n. 2168).

Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Silvia Cattaneo, Presidente FF, Estensore

Marcello Faviere, Referendario

Valentina Caccamo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Silvia Cattaneo

IL SEGRETARIO